

Intervento per il convegno: **“L’esperienza della CPO dell’ Ordini torinese e la discriminazione nella carriera forense”**

di

Avv. Cesarina Manassero

Io vorrei partire dal titolo del mio intervento ed aggiungere un sottotitolo, traendo spunto da un famoso quadro di p. Gauguin: *“Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?”*.

Non vorrei apparire come un’avvocata, che tenta di stupire con effetti speciali o facendo filosofia spicciola, ma sono profondamente convinta della necessità di fermarci un istante a riflettere tutte e tutti insieme sull’avvocatura forense al femminile, questa sconosciuta...

Dividerò, pertanto, il mio contributo in tre parti.

Da dove veniamo....

Il nostro ingresso nell’Avvocatura vanta una storia più risalente nel tempo, rispetto a quella delle Colleghe Magistrate, come vi illustrerò di qui a poco la Consigliera Rita San Lorenzo.

L’analisi del caso di Lidia Poët, la quale dovette lottare per essere ammessa all’Albo degli Avvocati è emblematica. In Italia, la legge 8 giugno 1874, che regolava l’esercizio della professione di avvocato, non vietava esplicitamente alle donne di esercitare tale professione. Due anni più tardi, l’art. 8 del regolamento generale universitario 8 ottobre 1876 stabilì che *“le donne possono essere iscritte nel registro degli studenti e degli uditori ove presentino i documenti richiesti”*. Nel 1883, si verificò appunto un caso molto interessante in questo ambito. Lidia, laureata in giurisprudenza, donna di poliedrica cultura, (conosceva il latino, ma anche l’inglese ed il tedesco), dopo essersi laureata, aver seguito la pratica forense ed aver superato brillantemente gli esami di ammissione, chiese di essere iscritta all’Albo degli Avvocati di Torino. La sua richiesta fu accolta a maggioranza dal Consiglio, benché alcuni ritenessero che la sua iscrizione *“costituisce un oltraggio intollerabile al prestigio ed alle tradizioni dell’Ordine forense torinese”*.

Il Procuratore Generale, il quale affermò che *“la questione delle donne avvocato era un questione acerba”*, impugnò la deliberazione del Consiglio dell’Ordine presso la Corte d’Appello di Torino,

che l'annullò in data 13 novembre 1883. La decisione della Corte d'Appello di Torino fu confermata dalla Cassazione di Torino il 18 aprile 1884.

Per motivare l'esclusione di Lidia, gli argomenti utilizzati si basavano soprattutto sulla cultura del tempo e non su argomentazioni di carattere giuridico. La Corte d'Appello, in particolare, affermò che *“ l'esercizio dell'avvocatura da parte di una donna sarebbe una cosa tutt'affatto straordinaria e fuori dalle pratiche e dalle costumanze della nostra vita civile” [...] sarebbe disdicevole e brutto vedere le donne discendere nella forense palestra, accalorarsi in discussioni che facilmente trasmodano e nelle quali, anche loro malgrado, potrebbero essere tratte oltre ai limiti che al sesso più gentile si conviene di osservare; non occorre nemmeno di accennare al rischio cui andrebbe incontro la serietà dei giudizi se, per non dire di altro, si vedessero la toga o il tocco dell'avvocato sovrapporsi ad abbigliamenti strani e bizzarri, che non di rado la moda impone alle donne, e ad acconciature non meno bizzarre”*.

La ricorrente Lidia basò le sue richieste sull'art. 24 dello Statuto Albertino, che proclamava l'eguaglianza di tutti i Regnicoli, ma secondo la Cassazione questa è solo *“una dichiarazione formale ed astratta”*, attraverso la quale non si possono abolire le disuguaglianze naturali.

Proprio su questa argomentazione, diremmo oggi così assurda, occorre interrogarci e riflettere...

Dietro a principi, quali l'ordine morale e sociale, le leggi di natura, l'interesse della famiglia che è vista come la base fondante la società, si sono trincerate numerose decisioni, che hanno, di fatto, impedito alla donna l'accesso pieno ed effettivo alla compartecipazione alle pubbliche attività e così pure alla carriera forense.

Secondo i Giudici della Cassazione, la legge del 1874 che regolava l'esercizio della professione forense non contemplava le donne. In detta legge, infatti, *“è sempre usato il genere maschile avvocato e mai la parola avvocata, che pur esiste nella lingua italiana [...] in questo caso, il genere femminile non può ritenersi compreso in quello maschile, perché, creando una capacità giuridica nuova, sconosciuta nelle leggi precedenti e contraria alle antiche tradizioni storico-giuridiche, si sarebbe dovuto inserire una chiara ed espresa dichiarazione”*.

Tali schemi di ragionamento, peraltro, furono seguiti anche all'estero; negli Stati Uniti, col caso *Bradwell vs. Illinois*, del 1872, Myra Bradwell chiese l'autorizzazione ad esercitare la professione forense, ma i Giudici osservarono che *“the civil law as well as nature herself, has always recognized a wide difference in the respective spheres and destinies of men and woman. The natural and proper timidity and delicacy which belongs to the female sex evidently unfits it for many of the occupations of civil life. The constitution of the family organization, which is founded in the divine ordinance, as well as in the nature of things, indicates the domestic sphere as that which properly belongs to the domain and functions of womanhood”*.

Alcuni anni dopo, nel 1984, nel caso *In Re Lockwood*, Belva Lockwood chiese di essere ammessa alla pratica legale presso la Corte d'Appello della Virginia. Fu esclusa, perché una legge della Virginia stabiliva che *“any person duly authorized and practicing as counsel or attorney at law in any state or territory of the U.S.A. may practice as such in the Courts of this State”*. La Corte rigettò la richiesta, perché la parola *person* non era necessariamente riferita a uomini e donne.

In Italia vi furono ancora altri casi, analoghi a quello di Lidia Poët, tra cui quello che coinvolse nel 1912 Teresa Labriola. Tutti furono decisi secondo gli stessi vecchi stereotipati schemi culturali, che non avevano alcun contatto con ragionamenti giuridici fondati.

Fu dunque solo nel 1919, quando fu abolita l'autorizzazione maritale con la legge 17 luglio n. 1176, sulla capacità giuridica delle donne, che le donne furono ammesse a pari titolo ad esercitare tutte le professioni, ivi compresa quella di avvocatessa.

Chi siamo...

Da questo traguardo, è stato certamente percorso un lungo tratto di strada, ma l'analisi dei dati dimostra che forse il pieno raggiungimento della parità è ancora lontano, soprattutto se si considera non soltanto il profilo dell'accesso all'Albo degli Avvocati, ma quello della partecipazione alla cosiddetta vita politica dell'avvocatura, ovvero al ruolo di partecipazione alla gestione dell'avvocatura.

In sintesi, si potrebbe dire così: le avvocate ci sono ed i numeri lo dimostrano, ma sono quasi del tutto assenti dai ruoli e dalle posizioni di auto-governo della stessa.

L'analisi dei dati relativi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino lo dimostra in modo evidente. Quanti sono le iscritte e gli iscritti ad oggi? Da questi dati, dai quali emerge chiaramente come con riferimento a certe fasce d'età, le iscritte siano persino superiori in misura dei 2/3 rispetto agli avvocati, ci si dovrebbe aspettare anche una loro massiccia presenza negli organi di auto-governo. E' logico, dunque, domandarsi: è proprio vero che le avvocate abbiano sfondato il "soffitto di cristallo"?

I dati dimostrano che non è così, sia a livello locale che a livello nazionale. Se si considerano i dati relativi al C.N.F., emerge con chiarezza che tra i 21 componenti e le 5 cariche più importanti, siedono soltanto due donne, l'Avv. Carla Broccardo del Distretto della Corte d'Appello di Trento e l'Avv. Susanna Pisano del Distretto della Corte d'Appello di Cagliari.... Inutile dire che le cinque cariche più rilevanti sono ricoperte soltanto da Colleghi...

Dato che investire in rappresentanza significa investire in uguaglianza e distribuire uguaglianza, un interrogativo che dobbiamo porci, davvero legato ad una questione cruciale è il seguente: questo passaggio potrà avvenire automaticamente, fisiologicamente o è necessario usare qualche strumento per forzare questo passaggio? Non vi è ovviamente un'unica risposta a questo interrogativo, ma un aiuto per districare questo nodo spinoso viene fornito dal rapporto Censis, edito nel febbraio 2010 *"Dopo le buone teorie, le proposte. Programmi di ricerca, intervento per le donne avvocato"*, disponibile on-line sul sito del CNF, opera che ha studiato le modalità di esercizio della professione forense ed alla quale si fa rimando.

Dall'analisi dei dati raccolti con varie interviste in tutta Italia ed in realtà locali molto eterogenee tra loro, emerge una forte segregazione delle avvocate ed anche una notevole segmentazione.

Questi tristi, ma reali fenomeni lasciano intendere la pressante necessità di un lavoro capillare delle C.P.O. degli Ordini.

Dove andiamo?...

Giova a questo punto ricordare, schematicamente, i progetti attuati dal C.P.O. del C.O.A. di Torino, con riferimento alla mia esperienza maturata dal 2006 al febbraio del 2012.

- a) Organizzazione di corsi di formazione per avvocati/e e praticanti abilitati al patrocinio in materia di diritto antidiscriminatorio. Nel 2010 è stato organizzato un corso generale sui sei fattori di discriminazione (orientamento sessuale, genere, razza, lingua, religione, disabilità); nel 2011 si è preferito optare per l'approfondimento di un tema specifico, mediante un corso specialistico sulla discriminazione per disabilità (il corso ha avuto un taglio casistico con ampio riferimento ad esempi pratici e sentenze di Giudici italiani e comunitari). Sempre nel 2011, è stato allestito un evento formativo sui congedi parentali, coinvolgendo anche i la C.P.O. del Consiglio Giudiziario, al fine di discutere e di verificare quanti Magistrati del Tribunale di Torino avessero fruito di questa possibilità.

In seno alla Commissione, si è molto discusso sulla necessità di ampliare ed approfondire la formazione di tutte le categorie di avvocati, non soltanto quella dei giuslavoristi, che, per primi si sono aperti a questo ambito. Di recente, ci è stato richiesto dalla nascente C.P.O. del Foro di Biella di lavorare in *partnership* per organizzare un analogo corso di formazione da inserire nel loro P.O.F. del 2013.

Anche il Foro di Pinerolo, dove in seguito alle ultime elezioni è stata creata la C.P.O. si è mosso in senso analogo, organizzando un incontro di studi sul tema del ruolo della C.P.O. e dell'apporto che essa può dare in ambito formativo.

Formare in diritto antidiscriminatorio è importante, non soltanto per ampliare il bagaglio culturale di ciascun/a iscritto/a al tema attualissimi dei diritti umani, ma anche per aprire nuovi settori lavorativi alle donne.

- b) In quest'ottica, la Commissione P.O., accettando l'invito del C.N.F. di promuovere la "cultura dei diritti umani", si è adoperata, al fine di mandare degli articoli e dei contributi scientifici sul tema della discriminazione alla Rivista *Cultura e Diritti* neoedita dal CNF.

c) Nell'ambito dell'iniziativa "Film e deontologia", sono stati proiettati alcuni film con temi di riflessioni specifiche sull'avvocatura forense al femminile;

d) La Commissione ha organizzato corsi di formazione specialistica per avvocati difensori di donne vittime di violenza a livello regionale.

Resta, infine, da esaminare brevemente, quali siano le attività in corso che la Commissione intenderà proseguire e sviluppare nel prossimo biennio, sinergicamente con la Commissione Pari Opportunità del Consiglio Giudiziario.

a) Inserimento di un corso specialistico sulla discriminazione per orientamento sessuale (con particolare riferimento alla famiglia ed all'accesso al lavoro) con profili di diritto internazionale, comunitario ed italiano nel piano formativo per l'anno 2013. La formazione è per la Commissione un nodo cruciale, soprattutto al fine di favorire l'accesso delle avvocate ed ambiti lavorativi più specialistici e qualificati.

b) Costituzione di un asilo/*baby parking* nel Palagiustizia, secondo quanto è già stato realizzato ad Asti. Al fine di verificare l'esatto numero di utenti potenziali, si è provveduto alla distribuzione di un questionario *ad hoc*.

c) Creazione di un elenco per eventuali sostituzioni in udienza in casi di emergenza connessi alla maternità o alla cura di genitori/famigliari/parenti ammalati o anziani. Discussione con i Magistrati per la redazione di eventuali protocolli di udienza, così come ad esempio è stato fatto al Tribunale di Verbania, che considerino i due mesi prima del parto ed i tre mesi dopo il parto o la malattia del bambino nei primi 3 anni di vita dello stesso come legittimo impedimento per la richiesta di rinvio dell'udienza.

Nella Commissione è stata più volte affrontata la discussione sui problemi più generali ancora aperti, ma strettamente connessi a tali iniziative, con riferimento

precipuo alla difficoltà delle avvocate di conciliare la vita familiare con la vita professionale;

d) Continuare a fare leadership ed a fare Rete. Ma come? Ci si domanda: l'impiego della nuove tecnologie può agevolare questa pratica importante?

L'analisi dei dati relativi alle ultime elezioni del Consiglio sono sconcertanti.

Anziché migliorare, infatti, il Consiglio ha visto una donna eletta in meno rispetto al mandato precedente. Su 15 componenti, infatti, ora siedono soltanto più 5 componenti donne: le avvocate Sangiorgio, Notaristefano, Besostri, Malerba Segretaria e Confente. Ahimè solo 5 su 15. 1/3 basta per dire che vi sia rispetto del principio costituzionale di parità?

Merita un'analisi attenta anche il ruolo dei componenti esterni delle Commissioni. Il caso della Commissione scientifica pare emblematico. Al momento della sua costituzione c'erano solo 3 donne come componenti esterne. Ci si chiede: è vero che i numeri creano una forza? A mio giudizio, sì. Caso significativo è che i corsi in materia di diritto antidiscriminatorio, ovvero di diritti umani, siano ora qualificati come materie connesse alla deontologia e non più inseriti nella generica categoria "altro".

e) Programmazione di un convegno e organizzazione di corsi per eventuali candidate nei Consigli di amministrazione di società quotate in borsa, secondo quanto previsto legge n. 120 del 12 luglio 2011. Per questo, si sta cercando di lavorare unitamente alla Consigliera di Parità della Regione Piemonte, che è anche componente della Commissione.

f) Operare a livello europeo. Quanto è difficile? Assenza della Commissione P.O. nel CCBE, *Conseil des Barreaux Européens*... presentazione di una petizione...

In conclusione poche note su **il ruolo dell'Avvocata oggi**:

Nel riflettere sui formanti che contribuiscono all'evoluzione del diritto, raramente la dottrina si è ricordata delle avvocate e degli avvocati; trattasi di un formante semi-occulto dell'ordinamento, che, pronunce innovative devono far emergere. Eppure il ruolo delle avvocate e degli avvocati è

fondamentale: a loro spetta, quasi sempre, il compito di innescare un effetto domino, capace di abbattere il silenzio o le incrostature ermeneutiche del sistema giuridico¹.

Non si deve poi dimenticare che il referente necessario del diritto è solo e soltanto la società, che attinge allo strato di valori di una comunità, valori che la coscienza collettiva avverte², valori correnti cui rinvia la stessa Carta costituzionale. Sono proprio tali valori, ovvero punti di vista storicamente condizionati, valori meta-positivi, che, per inverarsi nella realtà normativa hanno bisogno della mediazione razionalizzatrice del Legislatore positivo unita all'attività argomentativa e propulsiva degli avvocati³, al fine di garantire sempre più un'etica dei diritti applicata⁴ ai casi concreti della vita.

E' pur vero che per accrescere la partecipazione delle donne alla politica non basta imporre un certo numero di candidature femminili, perché diverse e combinate devono essere le strategie⁵, ma mi pare anche di poter affermare che una partecipazione democratica effettiva alla vita politica del Paese possa essere riconosciuta solo quando questo valore viene considerato sacro anche a livelli più "bassi", come negli organismi dell'Avvocatura, a tutti i livelli, di rappresentanza, ma anche nelle associazioni.

La sottorappresentanza femminile, infatti, riflette e contribuisce a riprodurre il permanere di forti disuguaglianze tra i generi. Nonostante i progressi fatti ed un apparato normativo ancora poco avanzato, la giurisprudenza ha fornito sino ad oggi un contributo notevole, sul quale i Giuristi dovrebbero maggiormente confrontarsi.

La conquista del diritto di voto da parte delle donne, come si sa, è avvenuta in sordina, nel silenzio. Il mio scopo sarebbe quello di fare emergere come questo fenomeno sia ancora attuale.

Purtroppo, molta letteratura sul potere delle donne afferma che *"gli uomini hanno paura del potere delle donne. Persino tantissime donne hanno paura del potere delle donne, perché gli antichi attributi e forze femminili sono ampi e formidabili. Gli uomini, però, devono imparare a sopportarne la vista e le donne devono imparare a farli valere"*⁶.

¹ Per un'analisi approfondita, S. CHIARLONI, *Ruolo della giurisprudenza e attività creative di nuovo diritto*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2002, p. 1. Sul tema, S. RODOTA', *Diritti e libertà nella storia d'Italia. Conquiste e conflitti 1861-2011*, Donzelli, Roma, 2011.

² Cfr. P. GROSSI, *op. cit.*, p. 32, 85, 90.

³ In questo senso, P. PAPANTI-PELLETIER, *I fondamenti del diritto civile europeo*, in *Arch. Giur.*, 2/2009, p. 161 ss.

⁴ Questa espressione è stata usata L. MENGONI e C. CASTRONOVO, *Profili della secolarizzazione nel diritto privato*, in *Cristianesimo, secolarizzazione e diritto moderno*, a cura di L. LOMBARDI VALLAURI, G. DILCHER, Giuffrè, Milano, 1981, p. 1196 ss.

⁵ Si veda, *ex plurimis*, M. GUADAGNINI, G. FORNENGO, *Un soffitto di cristallo? Le donne nelle posizioni decisionali in Europa*, Fondazione Adriano Olivetti, Roma, 1999.

⁶ Per analisi antropologiche più ampie, V., C. P. ESTÉS, *Donne che corrono coi lupi*, Sperling & Kupfer Editori, per Edizioni Frassinelli, Milano, 2009, p. 79 e p. 251 e 257.

Se mai gli uomini capiranno le donne, le donne dovranno insegnar loro come si configura il femminile selvaggio.

Alcuni pensano che i tempi per l'impegno verso l'affermazione dei diritti fondamentali delle donne siano ormai superati. Non è così. In molte parti del mondo *“i moventi della donna che si afferma in politica, a livello sociale o ambientale, se afferma che l'imperatore è nudo o parla per quelli che sono colpiti o che non hanno voce, vengono tuttora esaminati per vedere se per caso non è “diventata pazza”.*

Da simili eventi accaduti nel corso dell'esistenza, si deduce che quando le donne non parlano, anche a mezzo di battaglie legali, *“quando non c'è un numero sufficiente di persone pronte a parlare, la voce della Donna tace. Tace pertanto il “naturale”, tacciono le voci della Creazione e della consapevolezza”.*

Il compito congiunto degli avvocati e dei magistrati dovrebbe proprio essere quello di far udire queste voci, allorché sia ancora necessario che ciò accada.

Bibliografia essenziale:

B. NASCIMBENE, *La professione forense nell'Unione europea*, IPSOA, Milano, 2010.

C. BOUNOUS, *La Toga Negata*, Elzani Editore, Pinerolo, 1997.

F. TACCHI, *Eva togata, Donne e professioni giuridiche in Italia dall'Unità ad oggi*, prefazione di RITA SANLORENZO, UTET, Druento, 2009.

C. P. ESTÉS, *Donne che corrono coi lupi*, Sperling & Kupfer Editori, per Edizioni Frassinelli, Milano, 2009.

Siti web:

www.ccbe.org

www.uae.lu

www.consiglionazionaleforense.it

www.ordineavvocatorino.it

